



SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice Dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 40/2006 del Ruolo Generale promossa

D A

L.M. , rappresentato e difeso dall'Avv. *OMISSIS*

ATTORE -

CONTRO

C. D. C. , rappresentata e difesa dall'Avv. *OMISSIS*

CONVENUTA

FATTO E DIRITTO

Deduce l'attore che, nei giorni immediatamente successivi al subito protesto, pagava il titolo e le penalità previste dalla legge; inoltrava, dopo che era decorso un anno dalla levata del detto protesto, ex art. 17, comma 1°, L. n. 108/1996, istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale che veniva concessa.

In data 8 aprile 2003, l'attore depositava presso la convenuta istanza di cancellazione del protesto dal registro informatico (art. 17, comma 6-bis, L. n. 108/1996).

La C. D. C. non provvedeva alla dovuta cancellazione, ma annotava, semplicemente, l'intervenuta riabilitazione e ciò in contrasto con la previsione normativa secondo cui *"il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico ..."*;

Il L.M., con una nuova istanza del 16 luglio 2003, spiegava che doveva procedersi alla totale cancellazione e non alla mera annotazione della riabilitazione.

Aggiungeva, inoltre, che la permanenza del proprio nominativo sul registro informatico dei protesti era lesivo della sua immagine, personale e commerciale.

Ciò nonostante, la C. D. C. non procedeva alla dovuta cancellazione, tanto da obbligare l'interessato a rivolgere domanda al Giudice di Pace, che con sentenza n. 14/2004, sanciva testualmente che: *“Pertanto, per effetto dell'avvenuta riabilitazione, per la quale a sensi del richiamato comma 6 <<il protesto si considera a tutti gli effetti, come mai avvenuto>>, ed in evasione dell'istanza siccome a suo tempo postale dal protestato-riabilitato, nonché in applicazione del comma 6bis dell'art. 17 della legge 108/96, siccome correttamente indicato nel provvedimento da lui emesso, il Segretario Generale della C.C.I.A.A., quale << responsabile dirigente dell'ufficio protesti>> doveva necessariamente ed in modo consequenziale alla citata normativa disporre la cancellazione dei dati relativi al protesto per il quale il L.M. aveva ottenuto la riabilitazione”*.

Ciò premesso, il Giudice, dopo avere accertato l'illegittimità del comportamento sino ad allora tenuto dalla convenuta, ordinava alla stessa di procedere alla detta cancellazione.

- Nonostante la notifica del provvedimento giudiziale, la C. D. C., non dava seguito alcuno, lasciando il nominativo del L.M. nel registro dei protesti.
- Solo nel novembre 2005 il detto nominativo veniva cancellato.

La domanda è fondata *in parte qua*.

Giova premettere che il sig. L.M. ha formulato una domanda di risarcimento danni (non patrimoniali) per la ritardata cancellazione dal Registro Informatico di un protesto, legittimamente iscritto in data 6/11/2000, a seguito della intervenuta riabilitazione ottenuta in data 3/12/02 dal Tribunale di Brindisi e di una successiva sentenza del Giudice di Pace di Oria del 29/1/04, con la quale si ordinava alla C. D. C. di Brindisi di procedere a detta cancellazione.

Orbene, poiché la cancellazione é materialmente avvenuta solo in data 6/11/05, l'attore ha richiesto il risarcimento del *danno morale soggettivo*, ritenendo la fattispecie penalmente rilevante, nonché del *danno non patrimoniale* per lesione alla reputazione personale e commerciale.

1. Profili di illiceità della condotta

Orbene, va, preliminarmente rimarcato, ai fini della valutazione della eventuale sussistenza del lamentato danno, che, nel caso di specie, viene in rilievo non un'errata o illegittima pubblicazione del protesto, bensì di ritardata cancellazione dello stesso disposta solo a seguito di intervenuta riabilitazione e di successiva sentenza del Giudice di Pace di Oria.

Ciò premesso, non è contestato che l'ente camerale convenuto abbia, senza ritardo, provveduto a pubblicare il decreto di riabilitazione del Tribunale di Brindisi già in data 11/4/03, ovverosia tre giorni dopo la presentazione della relativa istanza da parte del ricorrente (cfr. provvedimento del Segretario Generale della CCIAA di Brindisi n.189 in data 11/4/03 e visura camerale, già prodotti in atti).

Orbene, sostiene parte convenuta che la ritardata cancellazione del protesto, quindi, non può aver causato un danno all'attore, considerato che chi, mediante una visura, avesse rilevato il protesto del 6/11/2000, non poteva non venire a conoscenza anche dell'esistenza del relativo provvedimento di riabilitazione concesso dal Tribunale di Brindisi in data 3/12/2002, prontamente pubblicato dall'Ente camerale convenuto nel Registro dei Protesti.

L'assunto non è condivisibile perché, ad una valutazione *ictu oculi* - qual è quella che contraddistingue, secondo *l'id quod plerunque accidit*, l'approccio di chi visiona il percorso debitorio - creditorio di un soggetto con cui voglia contrarre o che voglia finanziare - non assume rilievo solo la completezza dell'informazione - derivante, nel caso di specie, dalla "combinazione" del protesto con l'annotazione della riabilitazione - ma anche la sua immediata percepibilità e intellegibilità.

Non solo, *ratio* della previsione normativa in materia di cancellazione "*dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico ...*", è da rinvenirsi nell'esigenza di assicurare la eliminazione di una informazione potenzialmente pregiudizievole per il protestato che deve risultare *uti non esset*.

Infatti, risponde ad una massima di comune esperienza che l'essere stato destinatario di protesti è circostanza che - al di là dell'eventuale riabilitazione

- è idonea ad incidere sulla fiducia del mercato nella solvibilità del segnalato proprio perchè indicativa di una condizione, seppur passata, di difficoltà o di ritardo nell'adempiere e, come tale, sotto questo aspetto, è per lui pregiudizievole.

Ed in tal senso, anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che *“al soggetto che ha provveduto al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati deve essere riconosciuto il diritto soggettivo pieno ed incondizionato ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti”* (Cass. Civ., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4464).

2. Il profilo probatorio

Ciò premesso, sotto il profilo probatorio, nel caso di illegittima pubblicazione del protesto, la prova del danno non può ritenersi *in re ipsa*, poiché il danneggiato deve fornire la prova sia dell'esistenza che dell'entità dell'effettivo pregiudizio subito, poiché, trattasi di fatto solo potenzialmente produttivo di danno che implica il pericolo del suo verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia, in concreto, prodotto (cfr. Trib. Bari 6/2/07 n.323; Trib. Modena 11/6/04 in Gius, 2004, pag. 3335; Trib. Napoli 7/4/98).

Infatti, *“il protesto cambiario illegittimo e la pubblicazione di esso, benchè ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, implicano, cioè, il pericolo del suo verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia, in concreto, prodotto e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che, in concreto, gli siano derivate”* (cfr. Cass. civ. 3/4/01 n.4881; Cass. civ. 23/12/97 n.13002).

D'altra parte, la nota sentenza n.26972/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha costantemente affermato che *“Per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali, sia nell'an che nel quantum, il pregiudizio subito, anche qualora collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale e ciò perché l'omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione dei diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito*

dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza materiale ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiante" (cfr. Cons. Stato sez. IV 10/12/2012 n.6286; vedi pure Cass. civ. sez. lav. 14/5/2012 n.7471).

Ed ancora: "*Né può sostenersi fondatamente che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo"* (cfr. TAR Lombardia - Milano - sez. IV 8/11/2011 n.2673; TAR Campania - Napoli - sez. IV 9/11/2012 n.4548).

In armonia coi principi delle Sezioni unite, deve ritenersi che non sia di per sé sufficiente, per la liquidazione del danno, l'avvenuta pubblicazione del protesto, essendo necessaria la *gravità della lesione* e la *non futilità del danno*.

Nondimeno, la prova può essere data mediante presunzioni e, quindi, anche mediante il ricorso *all'id quod plerunque accidit* (cfr. Cass. civ. 16/2/2012 n.2226; Cass. civ.25/3/2009 n.7211).

3. Il caso di specie

Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia fornito sufficienti elementi dai quali può desumersi l'esistenza e l'entità apprezzabile del pregiudizio.

In particolare, per quanto concerne la testimonianza resa dal coniuge G. M., parte convenuta deduce che il teste escusso sarebbe stato incapace a testimoniare e, comunque, inattendibile.

Ciò nel presupposto che la stessa, coniuge dell'attore, era socio della American Import-Export di L.M. & C. s.a.s. e, quindi, di soggetto che potrebbe beneficiare dell'eventuale risarcimento per i danni subiti a causa dell'asserito negato finanziamento.

Invero, tale qualità di socio nel caso di specie è inidonea a radicare la sanzione dell'incapacità a testimoniare, tanto più che ad essere stato dedotto è il danno subito dalla persona fisica e non anche dalla persona giuridica.

Ciò premesso, il teste afferma "*E' vero che nel 2005 veniva negato a mio marito un finanziamento...Nel 2004 il L.M. subiva l'allagamento del*

capannone ove svolgeva l'attività ed aveva la propria merce...Per la necessità di acquistare nuova merce chiedeva un finanziamento che gli veniva negato.....Preciso che la richiesta venne inoltrata a seguito del detto allagamento, avvenuto a luglio 2004. Nel medesimo periodo la Banca Carime comunicò che provvedeva a chiudere il conto che intratteneva con mio marito. Ciò fece a seguito della richiesta di un finanziamento...A seguito del quale verificò la persistenza del nominativo del L.M. nel Registro Informatico e decise di interrompere il rapporto....Il L.M., nel medesimo periodo, si rivolse ad altre finanziarie, ma queste, controllata e verificata la persistenza del suo nome nel Registro Informatico, non concedevano il finanziamento....Il L.M. superava i problemi grazie all'intervento di vari parenti che riuscivano a prestargli il denaro".

Da tali dichiarazioni sono traibili elementi di giudizio idonei a sostenere la fondatezza dell'assunto attoreo.

Né - non essendovi elementi idonei a infirmare le dichiarazioni del teste - rileva che non vi sia alcun riscontro documentale alle richieste di finanziamento, così come ai rifiuti opposti al L.M. da eventuali banche o istituti finanziari.

4. I danni risarcibili

Sotto il diverso profilo del danno risarcibile, è noto come la categoria del "danno non patrimoniale" ricomprenda il "danno morale" così come il danno da lesione della reputazione personale e commerciale (cfr. Cass. civ. sez. unite 11/11/08 n.26972).

Trattasi, dunque, di un'unica categoria di danni.

Orbene, la richiesta di pagamento del danno morale si basa sul presupposto dell'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti che, a dire del L.M., sarebbero configurabili nel caso di specie, quali la diffamazione e la mancata esecuzione di un ordine del giudice.

A tal fine, si evidenzia che, sotto il profilo soggettivo, il reato di diffamazione richiede il solo "dolo generico", cioè, la mera consapevolezza di tenere un comportamento che arreca discredito al soggetto passivo, senza che sia

necessaria la volontà di arrecare detto discredito (Cass. Pen., n. 46299/2007).

Al riguardo, l'ente convenuto sostiene che nessun reato sussisterebbe perché mancherebbe il dolo, potendosi raffigurare, al più, una colpa.

Per contro, sostiene l'attore che, quanto meno, a seguito della emissione della sentenza del Giudice di Pace, debitamente notificata, che "ordinava" la cancellazione totale del nominativo del L.M., il responsabile addetto all'ufficio protesti, ovvero, il legale rappresentante dell'Ente, non poteva che essere consapevole di tale ordine, con la conseguenza che l'omessa cancellazione dovrebbe ritenersi supportata dalla generica consapevolezza di tenere un comportamento non rispettoso dell'ordine giudiziale e idoneo a determinare un'indubbia lesione al buon nome personale e commerciale dell'interessato, oltre a potenziali danni patrimoniali.

Invero, l'avvenuta tempestiva pubblicazione del provvedimento di riabilitazione - al di là della sua idoneità ai fini del giudizio di osservanza della normativa settoriale - deve indurre a ritenere escluso un atteggiamento doloso in capo all'ente convenuto, seppur nelle forme attenuate del dolo generico.

Quanto alla seconda ipotesi di reato deve rilevarsi come l'art. 388 c.p. richieda l'ingiunzione ad eseguire la sentenza civile, ovvero sia la notifica dell'atto di precetto (cfr. sul punto Cass. pen. 27/6/2012 n.29828), mentre non consta ex actis che il L.M., abbia mai messo in esecuzione la sentenza del Giudice di Pace di Oria relativa all'ordine di cancellazione, essendosi limitato a richiedere all'ente camerale convenuto solo le spese di lite del predetto giudizio.

Non essendovi reato, non è risarcibile il danno morale ma solo quello conseguente alla lesione alla reputazione personale e commerciale dell'attore.

Ciò premesso, ai fini della quantificazione del danno, non può non tenersi conto del comportamento tenuto dal L.M. in violazione dei doveri di diligenza imposti dall'art. 1227 cod. civ., applicabile anche nell'ipotesi di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. civ. 30/4/2010 n.10607) e che impone al medesimo di attivarsi per evitare quantomeno l'aggravamento del danno.

Infatti, l'attore, come già evidenziato, ha omesso di promuovere l'esecuzione della sopra citata sentenza del Giudice di Pace di Oria del 29/1/04, limitandosi ad agire nei confronti dell'ente camerale convenuto al sol fine di ottenere il pagamento delle spese di lite (in data 9/7/04), nonché, dopo circa due anni dalla predetta sentenza, a richiedere il risarcimento danni per la ritardata cancellazione (in data 22/12/05).

Al riguardo, ad esempio, in via interpretativa, si è ritenuto, condivisibilmente, che il trascorrere di alcuni anni dal fatto lesivo alla proposizione dell'azione giudiziaria comporta una violazione del dovere di diligenza da parte del danneggiato di non aggravare il danno, con conseguente riduzione dell'ammontare del risarcimento per il periodo corrispondente al ritardo (cfr. Cass. civ. sez. lav. 26/11/94 n.10072; Corte Appello Milano 25/11/09), ciò anche al fine di evitare che il danneggiato ne possa approfittare per "monetizzare" gli errori inizialmente commessi dalla P.A. (cfr. Cons. Stato sez. III 20/9/2012 n.5021).

Inoltre, ai fini di una valutazione in termini equitativi, deve tenersi conto anche che, nel caso in esame, non si è trattato della ipotesi di pubblicazione di un protesto illegittimo, ma solo di ritardata cancellazione del nominativo dal Registro Informatico dei Protesti a seguito di riabilitazione e che la pubblicazione, nel Registro Informatico dei Protesti, del citato decreto di riabilitazione del Tribunale di Brindisi è avvenuta, senza ritardo, in data 11/4/03 a seguito della comunicazione inoltrata dal L.M. in data 8/4/03.

Avuto riguardo a tutte le predette circostanze appare equo liquidare euro 3000.00.

5. L'equità calibrata

A tale esito liquidatorio si perviene anche facendo applicazione del criterio dell'equità calibrata in luogo del c.d. criterio equitativo "puro", che rinviene la propria legittimazione nell'art. 1226 c.c.; norma applicabile anche in materia di illecito aquiliano per effetto dell'espresso richiamo operato al suddetto dall'art. 2056 c.c. al fine delinea lo statuto della responsabilità da illecito extracontrattuale.

Infatti, il criterio equitativo puro, in assenza di criteri uniformi che concorrano alla determinazione della base risarcitoria, si presta, tendenzialmente, a soluzioni risarcitorie che sono condizionate essenzialmente dalla sensibilità del Magistrato.

Da ciò, la necessità di indispensabili correttivi.

In particolare, una dottrina autorevole propone lo strumento dell'equità calibrata. Poiché il criterio equitativo si offre a soluzioni risarcitorie così disparate, il Giudice, a fronte della singola fattispecie concreta, deve avere contezza dei precedenti giurisprudenziali, riferiti alle singole patologie di danno non patrimoniale portate all'esame dei magistrati; e, sulla base di questi precedenti giurisprudenziali, secondo una sorta di ideale scala di valori, dovrebbe "procedere a una modulazione proporzionale, ma sempre in senso equitativo del danno".

Per cui, se, a fronte della lesione del diritto a intrattenere relazioni sessuali, si risarciscono X mila euro, a fronte della lesione del diritto a intrattenere il rapporto parentale col congiunto defunto - quale ipotesi significativamente più grave di lesione di diritti della personalità - si dovrebbe liquidare un'entità economica apprezzabilmente superiore.

Quindi, l'interprete, in sostanza, secondo la tesi dell'equità calibrata, deve avere presenti quelli che sono i precedenti giurisprudenziali relative alla singole ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile, e poi, in considerazione di questi precedenti, modulare concretamente il risarcimento in relazione alla fattispecie portata alla sua attenzione.

Orbene, proprio avuto riguardo alle misure risarcitorie riconosciute a fronte di pregiudizi non patrimoniali di rango superiore (si pensi al danno morale derivante da lesioni), nonché a fronte di eventi lesivi del tipo di quello dedotto in giudizio, si ritiene equa la riparazione economica accordata nel caso di specie.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da L.M. nei confronti di C. D. C. , così provvede:

- 1) **condanna l'ente convenuto al risarcimento dei danni che liquida in via equitativa, in euro 3000,00;**
- 2) **condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre Iva e Cap come per legge;**

Brindisi, 19.4.2013

Il Giudice
(Dott. Antonio Ivan Natali)

IL CASO.it